

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 07 Del 07/05/2020	OGGETTO:
----------------------------	----------

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sette** del mese di **maggio** alle ore **17,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla 1^a convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Incarico	Presente	Assente
Dr. Antonio Damiano Mulas	Presidente	X	
Dr. Giangiuseppe Nurra	Consigliere	X	
Sig. Cosseddu Francesco	Consigliere	X	
Sig. Brundu Gavino	Consigliere	X	
Sig. Vannini Virgilio	Consigliere	X	
Sig. Nasone Roberto	Consigliere	X	
Sig. Nasone Pasquale	Consigliere	X	
Sig. Bulla Edoardo	Consigliere		X

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente;

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario dell'Ente **Dr. Antonio Ara**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che: *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

RICHIAMATO, altresì il disposto dell'art. 57bis del decreto legge 124/2019 che *All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha apportato le seguenti modifiche: dopo il comma 683 è aggiunto il comma 683-bis. Nel quale si stabilisce che In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;*

VISTO che con **la legge di stabilità 2020**, art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160), è **stata abrogata, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta unica comunale** (cd. IUC) di cui all'art. 1, c. 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147, imposta che si componeva di una componente di natura patrimoniale, l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che **sopravvivono alla suddetta abrogazione, peraltro come imposte autonome e non più come componenti della IUC:**

– **l'IMU** (Imposta Municipale Propria), per la quale viene, peraltro, dettata *ex novo* la relativa disciplina (art. 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160)

– la **TARI** (Tassa sui rifiuti) per la quale sono state fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva della IUC (art. 1, c. 780, legge 160/2019).

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2020 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina della TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione del regolamento del tributo, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge;

PRESENTI (7) - VOTANTI (7) – FAVOREVOLI (7)

D E L I B E R A

1. di approvare il regolamento di disciplina della **TARI** (Tassa sui rifiuti) per la quale sono state fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva della IUC (art. 1, c. 780, legge 160/2019), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 28.02.2020, con cui è stato differito dal 31.marzo.2020 al 30 aprile 2020, che in fase di approvazione del DL 18/2020 (decreto cura Italia) è ulteriormente slittato al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Antonio Ara

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data 03/04/2020

Il Responsabile del Servizio Tributi

F.to Dr. Sebastiano Soro

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 12/05/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno __/__/____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, comma 4°).

Data __/__/____

Il Segretario Comunale

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 12/05/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara